

Azienda di Servizi alla Persona
**ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
 E PIO ALBERGO TRIVULZIO**
 Via Marostica 8 – 20146 Milano

Seduta del giorno 26.2.2013

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

**IMMEDIATAMENTE
 EBECUTIVA**

Consiglio di Amministrazione:			Presenti	Assenti
Dott.ssa	Laura Iris Ferro	Presidente	X	
Dott.	Bruno Perboni	Vice Presidente	X	
Dott.	Luigi Davide Clerici	Consigliere	X	
Dott.ssa	Francesca Crippa	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Marcello Crivellini	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Francesco Longo	Consigliere	X	
On.le	Tiziana Maiolo	Consigliere	X	

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Giovanni Maria Soro)

Funge da verbalizzante _____

DELIBERAZIONE CONSILIARE

PROT.	Direzione o Area proponente o competente per materia:	Responsabile dell'Area proponente/Responsabile del procedimento	Parere di regolarità contabile del	Parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione o Area proponente o competente per materia
	AA.GG.LL.	(Avv. Massimo Meraviglia)	Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria (Rag. Battista Laselva)	Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)

OGGETTO: ricorso ex art. 1 comma 48 e ss. L. 92/2012 (Legge Fornero) promosso dalla sig.ra N.P. avanti il Tribunale di Milano sezione Lavoro- presa d'atto e provvedimenti conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione,

rilevato che in data 14.02.2013 veniva notificato all'A.S.P. I.M.M. e S. e P.A.T. ricorso ex art. 1 comma 48 e ss. L. 92/2012 (Legge Fornero) promosso dalla sig.ra P N presso il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, R.G.1602/2013 avanti il Giudice Dott. Taraborrelli e che detto ricorso era rivolto a "accertare l'illegittimità dell'apposizione del termine al contratto datato 1.10.2008, della relativa proroga e del contratto datato 1.10.2011, per l'effetto, in via principale, accertare il diritto della ricorrente alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

a far data dal primo contratto ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia e condannare la resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 L. 183/2010 nella misura ritenuta di giustizia; in via subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento della comanda di conversione del rapporto di lavoro, condannare ex art. 36 c. 4 D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall'art. 4 D.L. 4/06-conv. L. n. 80/06 la resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi nella misura ritenuta di giustizia, anche con liquidazione in via equitativa e, se ritenuto corretto, mutuando i criteri previsti dall'art. 18 L. 300/70; con vittoria di spese, onorari e diritti da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori."

considerata la necessità di tutelare la posizione dell'Azienda, per il buon diritto, dimostrando l'infondatezza delle pretese degli avvocati Corti Maria Grazia, Colombo Alessandra e Fabio Cordioli per conto dell'assistita sig.ra P N , per cui si ritiene opportuno conferire incarico professionale ad assistere l'Amministrazione all'avv. Massimo Meraviglia, Responsabile della Direzione Affari Generali e Legali munendolo di procura alle liti al fine di costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Milano sezione lavoro;

letto l'art. 13 dello Statuto che prevede che il Presidente, legale rappresentante debba essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione a stare in giudizio;

visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità dell'atto del Dirigente responsabile della Unità Operativa competente in materia espresso ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003 e dell'art. 30 comma 1 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa,

- 1) di prendere atto del contenuto del ricorso meglio illustrato in premessa;
- 2) di autorizzare il Presidente a stare in giudizio avverso il ricorso contestualmente conferendo mandato giudiziale per tutte le attività di cui sopra all'avv. Massimo Meraviglia, legale interno di questa Amministrazione munendolo di procura alle liti, al fine di assumere tutte le iniziative giudiziali più opportune a tutela dell'Ente;
- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 22 comma 4, del regolamento Regionale n. 11 del 4.06.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, stante la necessità di costituirsi nel presente giudizio, a pena decadenza, ai sensi dell' art. 48 comma 1 L. 92/2012 entro e non oltre il termine di 5 giorni prima dell'udienza fissata in data 14.03.2013, e dunque entro l' 8.3.2013.